

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

### 46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente GIUGNI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» (2329), d'iniziativa dei deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri; Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Capiello ed altri; Capiello ed altri; approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

«Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche» (108), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori  
**(Discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 10, 13 e <i>passim</i>
ANGELONI (DC) .....	15
BISSI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	15, 16, 18
EMO CAPODILISTA (DC), <i>relatore alla Commissione</i> .....	3, 16
ROSATI (DC) .....	13
SARTORI (DC) .....	11, 18
VECCHI (PCI) .....	14, 16

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi**» (2329), d'iniziativa dei deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri; Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Capiello ed altri; Capiello ed altri, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;

«**Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche**» (108), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», d'iniziativa dei deputati Bonetti; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech; Tealdi e Rabino; Cristofori, Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Russo Raffaele, Fausti, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini Vincenzo, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Astori, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Coloni, Contu, Corsi, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Foti, Frasson, Fumagalli Carulli, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Puja, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso; Tealdi; Pallanti, Stefanini, Bassolino, Francese, Gasparotto, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Montecchi, Nappi, Pedrazzi Cipolla, Petrocelli, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo, Sannella, Strumendo e Toma; Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Donazzon, Francese, Minozzi, Filippini Giovanna, Montessoro, Samà, Sanfilippo, Provantini, Angelini, Grilli, Serra, Bassolino, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Nappi, Rebecchi e Recchia; Capiello, Breda, Andò, Fincato, Artioli, Mastrantuono e Alagna; Capiello, Breda, Andò, Fincato, Artioli, Mastrantuono e Alagna.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Bozzello Verole, Cimino, Muratore e Pizzo.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Emo Capodilista di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

EMO CAPODILISTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2329, recante «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», che ci accingiamo ad esaminare in sede deliberante in questa 11<sup>a</sup> Commissione del Senato, è stato approvato in sede legislativa il 6 giugno 1990 dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati sulla base di un testo unificato, derivante dalla elaborazione di ben 9 proposte di legge, alcune presentate già il 2 luglio 1987, primo giorno utile della X legislatura, e l'ultima il 16 gennaio 1989, a dimostrazione della grande attesa di questo provvedimento da parte di milioni di lavoratori autonomi interessati, che ora premono - e con ragione - perchè sia approvato al più presto.

A mio personale avviso, la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, ed in particolare il suo Presidente, il relatore onorevole Fortunato Bianchi, ed i membri del comitato ristretto hanno compiuto, nei limiti concessi dalle condizioni attuali, un approfondito, puntuale, buon lavoro, iniziato già il 27 luglio 1988, che si è anche ricollegato ad un testo approvato in sede referente il 13 marzo 1986 dalla speciale Commissione Cristofori appositamente costituita.

La proposta di riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi dei settori artigianato, commercio e agricoltura, (limitatamente ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con l'inserimento ora anche degli agricoltori a titolo principale) si attiene alla riconosciuta opportunità di conformare il più possibile il trattamento in atto a quelli della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pur tenendo conto di peculiari diversità dei lavoratori autonomi.

Tale collegamento risponde ad una esigenza sempre più sentita di omogeneità e giustizia nelle prestazioni della previdenza sociale e nel contempo di equa solidarietà da parte di ogni assicurato nel partecipare al finanziamento degli oneri in modo proporzionato alla sua capacità imponibile; rimuove in modo significativo la situazione di sperequazione derivante dall'attuale parità degli oneri contributivi pure in presenza di redditi diversificati e proporziona in qualche misura l'ammontare delle prestazioni all'apporto contributivo di ciascuno.

Premesso che è mantenuta l'autonomia delle gestioni speciali, i principi ed i criteri direttivi del disegno di legge al nostro esame possono essere sintetizzati come segue. Per gli artigiani e commercianti: fissazione, a far data dal 1° luglio 1990, del contributo annuo nel 12 per cento, ridotto al 9 per cento per coadiuvanti o coadiutori di età inferiore ai 21 anni, del reddito di impresa relativo alla gestione obbligatoria specifica dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, con un minimale imponibile pari a 312 volte quello giornaliero di riferimento per gli operai dipendenti dei settori corrispondenti ed un massimale imponibile non superiore ad ulteriori due terzi del limite stesso, da prendere in considerazione sia ai fini dei versamenti dei

contributi previdenziali che delle prestazioni. Ai fini del versamento, spetta al titolare di impresa indicare le quote di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore familiare, che nel complesso non possono superare il 49 per cento. I contributi devono essere versati dal titolare, salvo rivalsa nei confronti dei congiunti collaboratori, in quattro rate trimestrali uguali, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza e sono previste inoltre per gli eventuali conguagli due rate uguali al 20 luglio ed al 20 ottobre di ciascun anno, mentre il contributo di risanamento previsto dall'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e sue modificazioni resta acquisito alle competenti gestioni.

La facoltà di prosecuzione volontaria è prevista a decorrere dal 1° luglio 1990 con attribuzione di classi di reddito ragguagliate alle 8 classi indicate nella apposita tabella A allegata al disegno di legge, in base alla media dei redditi IRPEF degli ultimi tre anni di lavoro con successive rivalutazioni annuali a partire dal 1° gennaio, riferite al valore aggiornato dei predetti contributi per gli operai dipendenti, applicabili ai redditi compresi tra il livello minimo imponibile (come abbiamo detto, 312 giornate) e quello massimo (di due terzi superiore).

È istituita l'anagrafe delle imprese soggette ad assicurazione obbligatoria e variazioni intervenute mediante comunicazione, all'INPS ed alle commissioni provinciali per l'artigianato e per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, da parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere registri ed albi.

È prevista l'adozione di un coefficiente di rendimento, per i trattamenti da liquidare a far data dal 1° luglio 1990, del 2 per cento del reddito di impresa risultante dalla media degli ultimi 10 anni di contribuzione o, eventualmente, anche al minor numero di essi anteriori alla decorrenza della pensione; in assenza o in presenza di un livello di reddito di impresa imponibile ai fini IRPEF inferiore al livello minimo, si considera per ciascun anno in questione un reddito pari al predetto livello minimo.

È prevista la misura massima nella determinazione della pensione pari all'80 per cento e correlazione alle durate di contribuzione inferiori ai 40 anni, secondo quanto disposto dalla tabella C allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153 (2 per cento l'anno) con perequazione automatica mediante rivalutazione, nei confronti dell'anno precedente all'inizio della pensione, del reddito di impresa annuo di riferimento in base all'indice ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria.

In caso di eccedenza sui minimi, nei limiti del massimale dei due terzi stabilito all'articolo 1, comma 4, si applicano le disposizioni contenute all'articolo 21, comma 6, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988 (finanziaria 1988): 1,50 per cento sino al 33 per cento di eccedenza; 1,25 per cento dal 33 per cento al 66 per cento e 1 per cento oltre il 66 per cento, per ogni anno di anzianità contributiva. La pensione è integrabile al trattamento minimo, fermo restando tuttavia quanto disposto dall'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale) e degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile).

Questi riferimenti, ed in particolare quello che fa salvo il dispositivo dell'articolo 6 della legge n. 638, pongono indubbiamente delicati problemi interpretativi.

Vi è poi un'attribuzione per i periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1982 di un reddito pari a quello indicato nelle tabelle B per gli artigiani e C per gli esercenti attività commerciali allegate al di segno di legge e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990 quello ricavato, considerando quanto versato, come fosse l'aliquota del 12 per cento, senza precisare se si debba considerare del 9 per cento per i collaboratori familiari con meno di 21 anni.

Sono comunque riliquidate secondo le disposizioni della legge se più favorevoli, le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1990, mentre è fatto salvo, per quelle con decorrenza dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1995, se più favorevoli, l'importo calcolato secondo le norme precedentemente in vigore. Sono inoltre previste norme particolari per adeguare alle nuove disposizioni la liquidazione delle pensioni supplementari, che riguardano contribuzioni non sufficienti a raggiungere una pensione autonoma in aggiunta ad altra già percepita, e dei supplementi di pensione, riguardanti la prosecuzione dell'attività con versamento di contributi dopo un'iniziale liquidazione.

Anche per i coltivatori diretti, gli agricoltori a titolo principale, i mezzadri e i coloni, il disegno di legge stabilisce una procedura di calcolo non più basata sul sistema *pro capite* bensì ragguagliata al reddito di ogni singolo assicurato e alla sua anzianità contributiva; essa si discosta tuttavia per alcuni aspetti importanti da quella prevista per le altre categorie.

Ogni azienda è inclusa per ciascun anno, in relazione al reddito agrario dei terreni da essa condotti, in una delle quattro fasce di reddito convenzionale individuate nella tabella D allegata al disegno di legge, e per quanto riguarda le giornate di lavoro ivi indicate, determinato annualmente su base nazionale (con metodo che sembra però soggetto ad elementi troppo approssimativi) tramite decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento alle retribuzioni per giornate medie dei salariati fissi ed assimilati ed a quelle divise per sei dei giornalieri di campagna ed assimilati, determinate annualmente per provincia con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale competente, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate. Invece, la misura del reddito agrario di ciascuna fascia è determinata (senza precisare se annualmente, periodicamente o solo all'inizio) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

Per stabilire i redditi imponibili si moltiplicano le retribuzioni medie giornaliere per il numero delle giornate indicate nelle rispettive fasce della citata tabella D. Norme particolari sono determinate per stabilire i criteri di inserimento nelle fasce di reddito delle imprese agricole di allevamento senza reddito agrario o con reddito agrario inadeguato.

L'aliquota è determinata anche per gli agricoltori nel 12 per cento, ridotta al 9 per le imprese ubicate in territori montani e zone agricole svantaggiate, mentre sembra opportuno rammentare che tale riduzione si discosta da quella del 50 per cento generalmente prevista per le altre forme di assicurazione.

In agricoltura è stabilita per tutti gli attivi di età inferiore ai 21 anni un'aliquota ridotta al 9 per cento (al 4,5 per cento per le zone montane e svantaggiate). Per i mezzadri e i coloni i contributi sono per metà a carico del concedente, che è responsabile del pagamento complessivo, salvo il diritto di rivalsa.

Per i contributi versati dagli iscritti in attività al 1° luglio 1990, relativi ai periodi anteriori al 30 giugno 1990, si tiene conto di un reddito calcolato secondo le norme stabilite per il primo anno di applicazione della legge, mentre per gli iscritti che hanno cessato anteriormnte l'attività si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle sole aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D, che comporta 156 giornate di contribuzione. Questa è una concessione rispetto a quanto previsto per altre categorie.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990, però non è chiaro quale valutazione sia riservata ai redditi dell'anno 1989.

È prevista la soppressione del contributo addizionale per adeguamento pensioni (dal 1° gennaio 1975 per 156 giornate all'anno era di lire 198 a giornata e di lire 148 per le zone montane con una addizionale di lire 100 per giornata di iscrizione) e del contributo aggiuntivo aziendale (dal 1° gennaio 1982 era il 30 per cento del reddito agrario dell'anno precedente, non inferiore a lire 20.000 o superiore a lire 500.000, ridotto alla metà per le zone montane e svantaggiate). È stato inoltre previsto il versamento entro il 30 giugno 1991 di contributi e conguaglio per il secondo semestre 1990 per coprire la differenza con quanto versato in base alle previgenti disposizioni, ma con assai discutibile, anzi a mio avviso ingiusta, norma, la legge sembra stabilire, al comma 9, dell'articolo 7, che ai fini dell'accertamento per la determinazione delle pensioni, non solo di quelle già in atto ma anche per il futuro, non possono comunque essere computate più di 156 giornate per ciascun anno, corrispondenti alla fascia di contribuzione minima.

Se questa interpretazione letterale della legge corrispondesse al vero non sarebbe stabilita alcuna possibilità di parziale adeguamento per contribuzioni più elevate come previsto per altre categorie. Basti pensare che la quarta fascia dovrebbe versare contributi annui per 312 giornate, e quindi in misura doppia, senza limitazione ad un massimo pari a due terzi della contribuzione minima, come per le altre categorie, e senza nessun corrispondente riconoscimento sul livello delle pensioni.

Le pensioni supplementari e i supplementi di pensione sono regolati con sistema analogo a quanto previsto per le altre categorie, adeguato alle peculiarità per quelle dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; analogamente dicasi per la prosecuzione volontaria, il cui reddito di riferimento è rapportato a quelli indicati nelle quattro classi

della tabella E allegata al disegno di legge con inserimento per gli autorizzati al proseguimento anteriormente al 1° luglio 1990 nella prima classe, cioè quella minima.

I redditi della citata tabella E, a decorrere dal 1991 con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita utilizzando l'indice ISTAT dell'anno precedente, ai fini della scala mobile, per i lavoratori dell'industria.

Il riscatto è previsto con onere a proprio carico per gli iscritti compresi negli elenchi pubblicati dal Servizio contributi agricoli unificati, senza attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione inferiore a 104 giornate annuali per il periodo 1957-1961, secondo la normativa dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ferme restando le disposizioni penali. Questa denuncia riguarda l'INPS e non lo SCAU.

Per le pensioni indirette o di reversibilità sono previste norme di adeguamento complesse, ma viene comunque mantenuto il contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito ai fini dell'erogazione ai superstiti di deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969. Tale contributo eleva la contribuzione per gli agricoltori al 14 per cento del reddito, con evidente sperequazione nei confronti delle altre categorie, ulteriormente aggravata per i giovani di età inferiore ai 21 anni e per le zone montane e svantaggiate.

Il sistema previdenziale obbligatorio è esteso agli agricoltori a titolo principale con apposite norme di classificazione delle aziende, con esclusione però della deroga che aveva permesso agli anziani pensionabili (65 anni per gli uomini, tra i 60 e i 65 anni per le donne) delle altre categorie di autonomi agricoli di essere ammessi al pensionamento, al momento dell'entrata in vigore della legge, con il versamento di apposite contribuzioni riferite ai 15 anni precedenti. Questa esclusione rappresenta una palese ingiustizia perchè gli agricoltori a titolo principale spesso sono anziani e pertanto non avrebbero il tempo di raggiungere il minimo contributivo di 15 anni per avere la pensione. Questo può anche avvenire nelle altre categorie perchè, ad esempio, un'anziana casalinga potrebbe mettersi a fare del commercio o dell'artigianato e in questo caso pagherebbe i contributi sulla base del reddito senza avere poi, in pratica, alcuna possibilità di raggiungere il pensionamento, ma è più raro perchè tutti gli agricoltori a titolo principale non sono mai stati soggetti a contribuzione.

È prevista una Commissione di accertamento e verifica per il controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto costituita *ex novo* senza componenti delle categorie interessate, con compiti ora già attribuiti allo SCAU, solo per quanto riguarda gli agricoltori a titolo principale, la cui inclusione non era prima prevista. Sembra trattarsi di una duplicazione!

Sono regolati dal disegno di legge i cumuli dei periodi assicurativi nelle gestioni speciali previste e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, salvaguardando la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 per la «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali».

Per l'equilibrio finanziario delle gestioni è disposto, come già in altre leggi che regolano il settore, di provvedere ai sensi dell'articolo 41

della legge 9 marzo 1989, n. 88 (con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della gestione speciale interessata); possono inoltre essere adottati i necessari accorgimenti anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.

È infine proposta l'abrogazione della norma che fissava il contributo minimo ad un livello non inferiore a quello stabilito per i lavoratori comuni, in quanto si trattava di una duplicazione con quanto già stabilito dalla legge.

Conclusa la relazione sul contenuto del disegno di legge, vorrei ora esprimere alcune valutazioni, signor Presidente, su quello che potrebbe essere l'*iter* all'interno di questa Commissione. Evidentemente c'è un'aspettativa notevole per il varo di questo provvedimento. Come ho fatto notare io stesso e come forse evidenziano alcuni degli emendamenti presentati, vi sono alcune imperfezioni, questioni che possono assumere l'aspetto di una ingiustizia. Tuttavia non so quanto possa essere conveniente modificare il disegno di legge per inviarlo quindi nuovamente alla Camera dei deputati, che si trova peraltro in una situazione di tale sovraccarico lavorativo per cui l'approvazione della legge si avrebbe probabilmente dopo la sospensione estiva.

Desidero tra l'altro far notare che il disegno di legge n. 108, dei senatori Scevarolli ed altri, subito dopo l'approvazione del presente provvedimento, potrebbe essere integrato per trovare soluzione ai problemi emersi. Il disegno di legge n. 108 prevede come termine di decorrenza, anziché quello del 1° luglio 1990, il 1° gennaio 1988 e la commisurazione della pensione viene stabilita sulla base degli ultimi cinque anni, anziché dieci.

Si prevede un premio di anzianità, oltre i venti anni di contribuzione, che aumenta dell'1 per cento il reddito di riferimento, tuttavia non mi sembra che questo sia un miglioramento molto significativo. Si propone, poi, un sistema di calcolo del reddito di impresa notevolmente diverso per gli anni anteriori al 1982, da quello proposto dal disegno di legge n. 2329 che si stabilisce di prendere in considerazione il reddito effettivo invece di un reddito derivato, considerando al dodici per cento quanto versato per contributi in cifra fissa ed in percentuale per l'assicurazione di invalidità vecchiaia e superstiti. Si parla di reddito effettivo anche per gli anni 1982 e successivi fino al 1° luglio 1990.

Vi sono, inoltre, diversità per quanto riguarda i periodi di contribuzione accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con un sistema diverso di considerare anche le prestazioni versate in altri settori di assicurazione per la previdenza sociale. Tuttavia questo problema era stato risolto, anche piuttosto bene, dal disegno di legge approvato dalla Camera.

Per quanto concerne i familiari collaboratori c'è nel disegno di legge n. 108 un certo miglioramento. Nel disegno di legge n. 2329 si parla del 49 per cento del reddito totale di impresa cumulativo per tutti gli eventuali collaboratori familiari, mentre nel disegno di legge n. 108 si parla di un massimo del 50 per cento per un solo collaboratore; quando i collaboratori sono più di uno la quota di reddito non può comunque superare i due terzi del reddito totale.



Il trattamento minimo è quasi uguale nei due provvedimenti, in quanto nel disegno di legge n. 2329 si parla di 312 giornate, mentre nel testo del disegno di legge n. 108 si parla del trattamento minimo, che probabilmente è leggermente superiore.

Vi è poi una proposta molto importante che non figura nell'altro provvedimento. Si propone, a decorrere dal 1° gennaio 1988, cioè dalla data di inizio di applicazione della legge, una rivalutazione delle pensioni come è previsto per i lavoratori dipendenti.

Questa norma non esiste nell'altro testo e credo comporti un notevole aggravio finanziario; sarebbe anche giustificata, ma non so cosa ne potrebbe pensare la 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Inoltre, vi è anche l'estensione dei benefici di cui all'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che non ha una grande importanza.

Per quanto riguarda la contribuzione, si è fatto un tipo di calcolo completamente diverso da quello proposto dal disegno di legge già approvato in sede legislativa dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati. Infatti, la contribuzione non è commisurata al 12 per cento del reddito, ma verrebbe decisa dal Ministro con decreto anno per anno in modo tale da assicurare un costante equilibrio finanziario delle gestioni.

Naturalmente, si tratta di una diversità enorme, ma in questo caso sarebbe più favorevole al bilanciamento delle gestioni; però, le gestioni speciali, salvo quella degli autonomi agricoli, sono tutte in attivo. Comunque, questa è la proposta presentata dal senatore Scevarolli e da altri colleghi.

Non ci si discosta molto dal testo precedente per quanto riguarda le dichiarazioni all'INPS da parte dei soci delle aziende di lavoratori autonomi, probabilmente spetta all'imprenditore di dichiarare e di versare la quota dei singoli collaboratori familiari.

Al comma 7, dell'articolo 4, si fissa il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali «nella stessa misura annua di minimali di contribuzione e di retribuzione stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 1981 ed è soggetto alle variazioni annuali e triennali di cui al secondo comma del medesimo articolo».

Qui vi è una notevole diversità con il provvedimento precedente.

Il comma 8, dell'articolo 4, recita: «Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva e ai fini della determinazione della pensione è fissato entro i limiti previsti per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ed è rivalutato analogamente». In altre parole non si propone, come nel disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, una correlazione ad un reddito, sia pure calcolato sulla base di elementi che riguardano la remunerazione dei lavoratori dipendenti, ma un sistema calcolato *tout court* sulla base delle remunerazioni dei lavoratori dipendenti sia per i minimi che per i massimi, mentre nel disegno di legge n. 2329 si poneva un massimo dei due terzi sia per la contribuzione che per la pensione.

Il comma 9, dell'articolo 4, recita: «Per la parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile» - in questo caso quello previsto per i lavoratori dipendenti - «è dovuto un contributo di solidarietà pari al 4 per cento». Si tratta di un contributo ulteriore non previsto dall'altra normativa.

Il comma 9 continua: «I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25» - non più il giorno 20 - «del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi». Non capisco perchè è stato indicato il giorno 25, quando il giorno 20 è ormai previsto per tutta una serie di contribuzioni di questo tipo.

L'articolo 5 stabilisce che: «A decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al ripianamento del *deficit* patrimoniale accertato al 31 dicembre 1984, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuto nella misura dell'1 per cento».

Questo riferimento non esiste nel provvedimento pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento; ricordiamoci che nel 1975 tale contributo di risanamento ammontava a 6.000 lire per assicurato, di cui lire 1.000 per il risanamento delle rispettive gestioni speciali.

Per quanto riguarda la pensione supplementare, ci discostiamo parecchio anche in questo caso da quanto previsto nel disegno di legge approvato dalla Camera però, in definitiva, bisognerà esaminare attentamente se non sia il caso di confermare quanto stabilito nel disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, senza cambiare completamente il sistema.

Si prevede anche la prosecuzione volontaria con la stessa procedura prevista nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ma riferita al diverso metodo di accertamento del reddito, e cioè quello spiegato dal Ministro che stabilisce di volta in volta i redditi annuali.

Anche per le pensioni aggiuntive vi è una nuova disposizione assai interessante. Questo disegno di legge ammette - e forse sarebbe il caso di approfondire il problema - che *a latere* del sistema di assicurazione obbligatoria possa esistere un sistema di assicurazione volontaria con sistema contabile separato e non riassorbibile nella misura della pensione. La gestione di questo fondo volontario sarebbe affidata a comitati di vigilanza delle gestioni speciali presso l'INPS per gli addetti ai settori contemplati dalla normativa.

L'articolo 9 lascia invariati i limiti di età.

Onorevoli colleghi, come avrete notato vi sono parecchi aspetti già considerati nell'altro provvedimento e altri profondamente diversi. Alcuni sono nuovi e potrebbero essere, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, qualora non discutessimo il disegno di legge n. 108 insieme a quello già approvato dalla Camera dei deputati, un mezzo per introdurre eventualmente ulteriori modifiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Emo Capodilista per la sua relazione.

Dal momento che la discussione dei due provvedimenti dovrà essere congiunta, le conclusioni della discussione stessa potranno essere o nel senso di dichiarare assorbito il secondo disegno di legge rispetto al primo, o nel senso da lei suggerito, cioè di utilizzare eventualmente il disegno di legge n. 108 per integrare l'altro che però, senatore Emo Capodilista, a suo parere sarebbe opportuno approvare senza alcuna modifica.

Non possiamo però usare il secondo disegno di legge come un contenitore; in questo provvedimento vi sono alcuni punti che appaiono integrativi rispetto al primo, per cui esso può tornarci molto utile.

Faccio rilevare che, essendo il disegno di legge n. 2329 pervenutoci in seconda lettura, sarebbe auspicabile che tale testo venisse licenziato dalla nostra Commissione in sede deliberante in maniera definitiva.

Peraltro, se vi sono colleghi che ritengono essenziale presentare e mantenere emendamenti *nulla quaestio*, se invece ci si riserva di ritirarli, ciò pone il problema di inviarli alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente per un parere di merito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SARTORI. Signor Presidente, pur trovandomi d'accordo sulla necessità di approvare rapidamente il disegno di legge in esame, ritengo che alcune modifiche potrebbero essere opportune. Al riguardo, quindi, ho presentato alcuni emendamenti che illustrerò brevemente alla Commissione.

Il primo di essi, all'articolo 7, comma 3, lettera *b*) intende sostituire le parole: «ridotta al 9 per cento» con le altre: «ridotta al 6 per cento». Infatti, attesa la funzione di notevole interesse sociale, di salvaguardia del territorio svolta dalle aziende agricole delle zone montane e delle zone agricole svantaggiate, il legislatore per agevolare le medesime e dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'interesse collettivo, ha sempre riconosciuto alle dette aziende il diritto a versare una contribuzione pari al 50 per cento di quella dovuta da aziende che operano in zone diverse da quelle indicate.

Innalzare al 75 per cento la contribuzione a carico di tali aziende, elevando di tre punti percentuali l'aliquota dell'originario 6 per cento, significa disconoscere la funzione sociale espletata da quelle aziende, nonchè accelerare, o, se si vuole, agevolare l'esodo dalle stesse con grave danno per la collettività nazionale. Con l'emendamento, quindi, si intende riaffermare e ribadire il principio già in passato adottato dal legislatore.

Il secondo emendamento, all'articolo 7, comma 5, intende sostituire le parole: «di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» con le parole: «di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251». Il comma che propongo di emendare stabilisce che il reddito medio convenzionale deve essere determinato dal Ministro del lavoro con riferimento alle retribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale riferimento è a mio avviso alquanto vago poichè il richiamato articolo 28 riguarda le retribuzioni medie convenzionali di tutte le categorie degli operai agricoli, sia quelle a tempo determinato che quelle a tempo indeterminato. Poichè la legge n. 251 del 1982 prescrive che per il calcolo delle indennità temporanee erogate ai coltivatori diretti si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali dei salariati fissi specializzati sarebbe opportuno prevedere un'armonizzazione. Il riferimento alle retribuzioni medie convenzionali consente inoltre di sganciare il reddito medio dei coltivatori diretti dal reale costo del lavoro, in quanto la determinazione delle retribuzioni convenzionali dei salariati fissi non

ha alcuna rilevanza agli effetti contributivi di questa categoria dei lavoratori subordinati per i quali i contributi e le prestazioni previdenziali vengono determinati in base alle retribuzioni realmente corrisposte.

Il terzo emendamento da me presentato tende a sostituire, all'articolo 12, comma 4, le parole: «pari al 2 per cento» con le altre: «pari all'1 per cento». La motivazione è la seguente: l'INPS sostiene che i beneficiari di tale normativa sarebbero circa 350.000, con un onere complessivo a carico della gestione di 900 miliardi, stimando in 2.600.000 lire annue l'importo medio delle pensioni.

In realtà di queste 350.000 unità 200.000 andrebbero, in applicazione dell'articolo 37, comma 6, della legge n. 88 del 1989, a carico dello Stato in quanto titolari di pensioni di reversibilità derivanti da pensioni concesse con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970. A carico della gestione resterebbero, quindi, solo 150.000 pensioni per un importo di circa 390 miliardi.

Tali dati sono in realtà opinabili. Infatti, tra i 150.000 beneficiari sono inclusi anche quei soggetti che, orfani minorenni nel 1969, sono attualmente maggiorenni e quindi in quanto tali non aventi diritto a pensione di reversibilità. Tale considerazione consente di ritenere che l'onere di 390 miliardi stimato dall'INPS sia in realtà inferiore, atteso che l'importo medio annuo della pensione come stimato dall'INPS (2.600.000 lire) è troppo elevato tenuto conto della circostanza che la stragrande maggioranza delle pensioni in questione non verrà integrata al trattamento minimo dal momento che i beneficiari sono, in massima parte, titolari di pensione diretta.

Elevare quindi dall'1 al 2 per cento l'aliquota a carico degli iscritti non ha alcun senso, atteso che con l'aliquota dell'1 per cento si ha un introito di circa 140 miliardi di lire che, uniti all'avanzo di gestione che, come è noto, è previsto per i primi anni di applicazione della legge di riforma, permette ampiamente di far fronte al fabbisogno. Qualora, in seguito, dovessero sorgere difficoltà per far fronte a tale onere, si ricorda che la legge n. 88 del 1989, agli articoli 30, lettere *b*) e *c*) , e 41, prevede l'intervento del Ministro del lavoro che con i necessari provvedimenti assicurerà l'equilibrio finanziario.

Con un altro emendamento propongo di sopprimere l'articolo 15, oppure in subordine, dopo la lettera *d*) dell'articolo 15, aggiungere la seguente: «*e*) 5 membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL in maniera proporzionale alla consistenza delle stesse».

Dobbiamo sottolineare che allo stato attuale i compiti di accertamento dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli autonomi sono di competenza esclusiva dello SCAU, cioè del Servizio contributi agricoli unificati. Demandare ad un altro organismo, come qui emerge chiaramente, avulso dallo SCAU, questo compito significa non soltanto delegittimare questo ente proprio nel momento in cui è impegnato in una positiva opera di ristrutturazione per meglio far fronte alle esigenze del comparto agricolo, ma soprattutto significa voler alterare l'attuale *iter* amministrativo delle domande di iscrizione, che causerebbe l'allungamento dei tempi della definizione delle stesse.

Pertanto, ove non si volesse sopprimere l'intero articolo 15, mi permetto di proporre - lo ripeto - una soluzione subordinata, chiedendo che tra i componenti dell'istituenda commissione vengano inseriti i rappresentanti delle categorie interessate. La presenza di queste ultime, oltre a rappresentare a mio avviso il soddisfacimento di legittime aspettative, nel contesto di una dinamica nei rapporti tra parti sociali, fa sì che si possano determinare decisioni molto più puntuali e soprattutto maggiormente rispondenti alle situazioni concrete che soltanto chi fa parte di queste commissioni e conosce la realtà può predisporre con sfumature diverse senza estraniare il mondo agricolo.

Sono queste le motivazioni che mi hanno spinto a presentare quattro emendamenti; desidererei ora conoscere il parere sia del relatore che del rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** Questi emendamenti verranno trasmessi alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente per il relativo parere di merito.

**ROSATI.** Signor Presidente, interverrò sugli emendamenti in generale.

Condivido molte cose contenute negli emendamenti testè illustrati dal collega Sartori, tanto che sono cofirmatario dell'ultimo emendamento.

D'altra parte, ci troviamo di fronte ad un provvedimento la cui ampiezza e il cui livello di attesa nell'opinione pubblica e nelle categorie interessate è tale da imporre una riflessione anche sull'opportunità di inviare alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente alcuni emendamenti che comportino un aumento di spesa.

Credo sia giusto il suggerimento del relatore di recuperare, eventualmente attraverso il disegno di legge n. 108, alcuni aspetti - anche se la materia agricola non viene contemplata nel disegno di legge Scevarolli e quindi non è recuperabile in quella sede - e di soprassedere alla presentazione di emendamenti che comportino oneri in questa sede. Le stesse categorie che oggi si fanno sentire hanno già avuto modo alla Camera dei deputati di far valere le loro ragioni, e il livello di mediazione raggiunto alla Camera dei deputati con un impegno del Governo per la copertura finanziaria difficilmente può trovare ulteriori margini. Una difficoltà in tal senso, effettivamente, vi è stata nell'altro ramo del Parlamento.

Sarei invece favorevole al mantenimento dell'emendamento che non comporta alcun onere finanziario e che potrebbe dirimere la questione concernente l'accertamento e il controllo sull'accertamento, le competenze dello SCAU e così via; ma anche in questo caso - mi rivolgo al relatore - con un chiarimento previo.

Ho letto gli atti parlamentari ma non ho capito bene se questo articolo che è stato aggiunto, e che prevede l'istituzione di commissioni diverse dallo SCAU, costituisca una norma che vuole controllare l'operato dello SCAU; a tal proposito è necessario che ci vengano spiegate le ragioni. Oppure, come ha detto il relatore, si tratta di un inutile doppione e in questo caso, visto che non comporta alcun onere finanziario, mi sentirei tranquillo nel chiederne la soppressione.

Dobbiamo comprendere bene qual è la ragione per cui è stato introdotto tale articolo, altrimenti è bene sopprimerlo. Questo è il mio pensiero.

Bisognerebbe concludere qui la discussione sugli emendamenti svolgendo una valutazione politica complessiva su questa normativa, soprattutto per quanto riguarda proposte di modifica che comportano ulteriori oneri finanziari, non offrendo alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente l'opportunità, che essa prenderebbe al volo, di dilazionare ulteriormente la decisione.

Per l'aggiustamento pratico proposto sono disposto a mantenere l'emendamento a meno che non mi si spieghi che la norma introdotta ha una sua ragione convincente.

VECCHI. Signor Presidente, anch'io volevo fare solo due considerazioni. La prima è che il disegno di legge al nostro esame indubbiamente si presta ad esigenze migliorative, perchè è una normativa che affronta una materia estremamente importante e complessa per categorie rilevanti nella nostra società, credo quindi che nessuno possa negare l'opportunità e la necessità di determinati miglioramenti.

Però, dobbiamo considerare il fatto - e il relatore l'ha già ricordato - che è dal maggio del 1978 che le categorie dei lavoratori autonomi attendono la riforma del loro sistema pensionistico, per cui nel paese vi è un'aspettativa notevole.

Alla Camera dei deputati si è compiuto uno sforzo per arrivare ad una mediazione e anche ad un equilibrio finanziario, necessario soprattutto per la categoria a proposito della quale vengono presentati emendamenti con un ulteriore aggravio di oneri. Infatti, mentre per le categorie degli artigiani e dei commercianti, che hanno i loro fondi in attivo, il problema era di facile realizzazione, più difficile la questione si presenta per i coltivatori diretti e i mezzadri per i quali occorre un contributo da parte dello Stato.

Presentare emendamenti su questo punto, come fa il collega Sartori, vuol dire accrescere le perplessità, le preoccupazioni della Commissione bilancio e quindi ritardare l'*iter* del provvedimento. Pregherei quindi il collega Sartori di ritirare i propri emendamenti. Stesso invito rivolgo al senatore Rosati, poichè pur essendo vero che l'emendamento da lui presentato non comporterebbe oneri aggiuntivi, una sua eventuale approvazione farebbe tornare alla Camera il disegno di legge e quest'ultima potrebbe esaminarlo soltanto dopo la sospensione estiva dei lavori, mentre il provvedimento prevede l'entrata in vigore dal primo luglio del miglioramento delle pensioni. Chi si assumerà, allora, una responsabilità di questo tipo?

Potrei anche fornire una spiegazione tecnica della differenza che esiste tra il controllo effettuato dallo SCAU ed il controllo esercitato dalla commissione, che non ha il compito di controllare lo SCAU, ma di determinare con esattezza quali lavoratori del settore agricolo hanno diritto alla pensione. Lo SCAU, infatti, li iscrive indipendentemente dal fatto che prestino le giornate lavorative in agricoltura.

Se dal punto di vista dell'assistenza questo ha una sua logica, in quanto l'assistenza deve essere garantita a tutti, dal punto di vista delle prestazioni previdenziali occorre che esista effettivamente un rapporto

di attività con il settore agricolo, che vi sia una prestazione effettiva che si commisura in rapporto alla consistenza del fondo, alla produzione ed alle diverse fasce.

Il mio non vuole essere un discorso di merito, ma di opportunità politica. E quindi, per tali ragioni, prego i presentatori di ritirare gli emendamenti per riuscire a licenziare il provvedimento nella giornata di domani, qualora la Commissione bilancio ci dia il proprio parere nella giornata di oggi.

ANGELONI. Ritengo che l'appello del relatore - cui rivolgo apprezzamento per l'esauriente e particolareggiata relazione - sia da accogliere, nel senso che dobbiamo licenziare con celerità questo provvedimento, mentre l'approvazione di modifiche farebbe slittare i tempi, che sono già ristretti, trovandoci nell'imminenza della sospensione estiva. D'altronde, esaminando la materia nel suo insieme, appare evidente che l'aspetto fondamentale è quello della riforma da introdurre in un settore che l'attende da lungo tempo. Non nego che anche l'altro disegno di legge - in parte assorbito in questo - contenga fattispecie nuove in materia, ma anche qui concordo con l'orientamento espresso dal relatore, nel senso che esso può rappresentare, per la parte non assorbita, elemento da riprendere per introdurre ulteriori variazioni sul tema.

Dobbiamo però evitare il rischio che il provvedimento non sia approvato, dopo tutto ciò che si è detto, dopo le attese ampiamente manifestate sulla stampa da tutte le categorie. Vi posso, anzi, dire che sono stato interlocutore di alcune categorie che desideravano fossero introdotte delle modifiche, ma non presenterò gli emendamenti che mi sono stati sottoposti perchè - e non è cosa di poco conto - tali categorie mi hanno comunque precisato che l'obiettivo fondamentale è l'approvazione del provvedimento. C'è quindi la voglia di introdurre alcune modifiche, ma è più forte la preoccupazione di giungere ad un punto conclusivo.

È questo, a mio parere, un elemento che dovrebbe convincere i colleghi che hanno presentato emendamenti a ritirarli, tenendo conto che, nella materia della riforma delle pensioni, questo rappresenta un primo passo nel settore del lavoro autonomo. È ancora aperto il fondamentale discorso della riforma generale del sistema pensionistico che offrirà, quando sarà il momento, (e noi ci auguriamo venga presto), ai presentatori di emendamenti, sufficiente spazio per rivedere le proprie posizioni in quella sede. L'invito è quindi pressante e motivato perchè, a volte, il meglio è nemico del bene ed il bene in questo caso è rappresentato dall'approvazione del provvedimento in esame.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con l'orientamento espresso dai senatori Rosati e Vecchi circa l'inopportunità di presentare emendamenti e d'altronde alla Camera dei deputati sia il Governo che i vari Gruppi parlamentari hanno cercato di trovare un punto di equilibrio, un accordo politico relativamente al problema dei lavoratori autonomi del mondo agricolo.

Ciò aveva anche determinato preoccupazioni notevoli e si era addirittura ipotizzato di scindere il disegno di legge tralasciando la parte relativa al mondo agricolo, proprio per le difficoltà di ordine finanziario che comportava.

Quindi, oggi è impensabile introdurre emendamenti che comportino un aumento di spesa. Sicuramente incontreremo delle difficoltà anche al Senato sul testo stesso licenziato dalla Camera dei deputati, mi auguro però di giungere al più presto alla sua approvazione e che questo ramo del Parlamento abbia ad adeguarsi al parere già espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Ribadisco la valenza di alcuni emendamenti soprattutto dal punto di vista sociale - ciò è stato notato anche dal Governo - con riferimento al discorso di una maggiore agevolazione del mondo agricolo nell'area montana, per andare incontro alle esigenze di un'agricoltura povera.

Su questo problema tuttavia il Parlamento dovrebbe arrivare attraverso altre vie. Non credo che si possa aiutare l'agricoltura montana impedendo l'abbandono dei territori soltanto con un aiuto dal punto di vista delle riduzioni contributive.

VECCHI. Un rimedio potrebbe anche essere la corresponsione di una pensione più elevata!

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per porre fine all'attuale stato di abbandono della montagna, il Parlamento dovrà prima o poi imboccare la strada che stanno percorrendo altri paesi europei. Si tratta di sussidi concessi a questo tipo di agricoltura, in base a quanto essa può fare sulla montagna per la permanenza dell'uomo. Si tratta di una normativa già in vigore nella Confederazione elvetica, in Francia e anche in altre parti dell'Europa. Questo è l'orientamento da seguire in un prossimo futuro; si tratta di un intervento più esteso che dovrebbe riguardare il bilancio dello Stato. Comunque, in questo momento tale discorso è improponibile.

Se gli emendamenti già presentati saranno mantenuti, il Governo si riserva due possibilità, in primo luogo, esaminerà più approfonditamente la questione, per cui vi sarà indubbiamente uno slittamento dei tempi di approvazione del disegno di legge; in secondo luogo, si prospetterà la necessità di dover rinviare in Aula la soluzione del problema.

Pertanto, invito i presentatori degli emendamenti a ritirarli, compreso l'emendamento che non comporta alcun onere finanziario per il bilancio dello Stato. Infatti, è esatto ciò che il senatore Vecchi ha detto poco fa, e cioè che non si tratta di voler controllare lo SCAU, ma di creare una commissione che verifichi in modo più puntuale se l'interessato abbia o meno i requisiti richiesti per ottenere determinati benefici pensionistici.

Sappiamo benissimo che le decisioni dello SCAU vengono a volte adottate anche se alcuni familiari non partecipano alla vita attiva del mondo agricolo o di piccole aziende agricole.

EMO CAPODILISTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho ascoltato l'intera discussione che ha toccato punti di estremo rilievo ed importanza, soprattutto circa la necessità di approvare al più presto il disegno di legge al nostro esame.



Sarebbe tuttavia necessaria la presentazione di altri emendamenti che vorrei brevemente illustrare. Vi è un emendamento all'articolo 1 che tende ad inserire anche i lavoratori autonomi del commercio addetti ai servizi.

Un secondo emendamento, riguardante gli addetti autonomi al commercio, esprime le stesse preoccupazioni da me espresse nella relazione introduttiva per gli agricoltori a titolo principale anziani, i quali verrebbero costretti a pagare senza poter avere alcuna possibilità di arrivare al pensionamento; questo problema riguarda anche alcuni settori del commercio.

Vi è poi un emendamento all'articolo riguardante l'inserimento degli agricoltori a titolo principale, con il quale si propone di permettere un'iscrizione volontaria per tutti o, in subordine, volontaria per coloro che hanno superato i 50-55 anni di età per i motivi che ho detto prima. Non credo che questo emendamento comporterebbe un aggravio di spesa, però provocherebbe probabilmente un ritardo nell'approvazione del disegno di legge al nostro esame, perchè bisognerebbe inviarlo alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti relativi al settore commerciale, essi riguardano le pensioni da liquidare, quelle liquidate successivamente al 31 dicembre 1981, ed un altro emendamento concernente il sistema di riliquidazione delle pensioni già posto in essere.

Tutti questi emendamenti dovremo trasmetterli alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, perchè possono comportare un aggravio, ancorchè modesto, di spesa.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Sartori, devo dire che li condivido interamente.

In particolare l'emendamento tendente ad abolire l'articolo 15 o, in subordine, ad integrarlo. L'articolo 15 concerne la commissione di accertamento e verifica che dovrebbe essere composta dal dirigente dello ispettorato provinciale del lavoro, dal direttore dell'ufficio provvinciale dello SCAU, da un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS e da un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL. In definitiva, si tratta di una commissione provinciale di controllo.

Il collega Sartori ha proposto di integrare questa commissione con «5 membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL in misura proporzionale alla consistenza delle stesse».

Esiste anche un'altra richiesta, in quanto, poichè sono stati introdotti gli agricoltori a titolo principale, si vorrebbe aumentare a 6 i membri che dovrebbero integrare tale commissione.

Pur non comportando alcun aggravio di spesa, questo emendamento comporterebbe un rinvio dell'intera discussione alla Camera dei deputati.

Signor Presidente, a questo punto, seppure a malincuore, invito il senatore Sartori a ritirare questi emendamenti.

La soluzione, che il Presidente mi sembra abbia accolto non sfavorevolmente, di rinviare la discussione del disegno di legge dei senatori Scevarolli ed altri, in modo da vedere se per le categorie

contemplate si possa trovare un rimedio circa i problemi sollevati mi preoccupa, in quanto il citato provvedimento contempla soltanto i lavoratori autonomi delle categorie artigiana e commerciale e non di quella agricola. Quindi ritengo che difficilmente potrebbero essere inseriti in questo provvedimento emendamenti al riguardo, anche se non comportassero oneri.

Tuttavia potrebbe essere introdotta comunque una proposta di modifica tendente a contemplare anche il settore agricolo. La mia proposta, pertanto, è quella di ritirare gli emendamenti e, una volta pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione (speriamo favorevole), varare il disegno di legge n. 2329 al più presto ed esaminare successivamente quali parti del testo del disegno di legge n. 108 possano essere stralciate perchè non assorbite o comportanti autonoma rilevanza normativa e proseguirne l'esame in sede deliberante limitatamente a tali aspetti.

**BISSI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore ha ben delineato l'importanza del provvedimento con una relazione assai dettagliata, che ne ha sviscerato tutti gli aspetti. È vero che alcuni emendamenti presentati potrebbero migliorare il testo, ma ciò ritarderebbe, inevitabilmente, l'approvazione del provvedimento.

Come Governo, ritengo di poter asserire la validità del testo in esame trasmessoci dalla Camera dei deputati. Ritengo, anche, che il disegno di legge dei senatori Scevarolli ed altri si possa considerare interamente assorbito dal disegno di legge n. 2329, nonostante contenga una normativa leggermente diversa. La soluzione, a mio avviso, potrebbe essere quella di approvare il testo al nostro esame, presentando successivamente un testo d'iniziativa parlamentare che possa introdurre quei perfezionamenti che si ritengono opportuni.

Invito, pertanto, i senatori che hanno presentato emendamenti a ritirarli, per procedere direttamente all'approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

**SARTORI**. Ringrazio il relatore e il rappresentante del Governo per l'attenzione fornita agli emendamenti da me presentati.

Anche se sono profondamente convinto della validità di essi, nonchè di quella di emendamenti presentati da altri colleghi, comprendo le preoccupazioni politiche espresse in questa sede e, proprio per non ritardare l'approvazione del provvedimento, essendo lo stesso assai atteso dai lavoratori autonomi, ritiro gli emendamenti che ho presentato, accogliendo la richiesta del senatore Angeloni e del Governo.

È questo un contributo all'accelerazione dell'*iter* del provvedimento, atteso però che, come veniva ricordato dal relatore e dal senatore Angeloni, nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico sarà possibile riproporre gli aggiustamenti necessari. In quella circostanza presenterò le medesime proposte di modifica, giacchè sono convinto della loro validità politica e soprattutto della necessità di non penalizzare un mondo che ha rappresentato e rappresenta tuttora una parte rilevante dello sviluppo economico e sociale del nostro paese, il mondo cioè dei lavoratori autonomi, siano essi artigiani, commercianti o coltivatori diretti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio i presentatori di emendamenti che hanno accolto l'invito del Governo a ritirarli, aprendo la via all'eventuale approvazione del disegno di legge nell'attuale testo.

Desidero precisare che il disegno di legge del senatore Scevarolli ed altri, finchè non sarà dichiarato assorbito, continuerà ad esistere, e quindi se esistono aree di integrazione possibile spetterà a chi ha avanzato tale proposta utilizzarle eventualmente al fine di integrare lacune del testo che stiamo per approvare. Tuttavia non possiamo considerare il disegno di legge n. 108 come una sorta di contenitore ed esprimo quindi la mia perplessità circa un'operazione di questo genere.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, in attesa che la 5<sup>a</sup> Commissione ci faccia pervenire il proprio parere.

*I lavori terminano alle ore 12,10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA